

La registrazione del presente atto e dello statuto allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del D:Legs 117/2017 art 82 comma 3 e 5

ASSOCIAZIONE CAMMIKANDO o.d.v.

Verbale dell'assemblea straordinaria del 28.06.2022

Addì 28 del mese di giugno dell'anno 2022 alle ore 20,30 presso la saletta del Beato Mario di Madonna di Tirano si sono riuniti i soci dell'Associazione CammiKAndo per deliberare in merito al seguente o.d.g;

- 1) modifica dello Statuto sociale all'art 5-13-27 per adeguamento normativo a seguito richiesta del RUNTS del 9/6/2022.

Assume la presidenza la Sgra Culanti Lidia, la quale nomina segretaria verbalizzante la Sgra Beccaria Silvana.

Sono presenti n° 12 soci con 44 deleghe.

La Presidente, previa verifica ed identificazione dei soci presenti o rappresentanti per delega, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g. con le modifiche nell'ambito dell' adeguamento al Codice del Terzo settore D:Lgvo 117/2017, ai sensi dell'art 101 comma 2.

Preso atto della Comunicazione pervenuta dalla Provincia di Sondrio, datata 9/6/22 con la richiesta di integrazione per l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'assemblea delibera

di adeguare lo Statuto alla suddetta richiesta negli artocoli dello Statuto;

Art 5 (diritti e doveri degli associati) aggiungere: **inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno e da apposita delibera del consiglio direttivo**

Art13 (Consiglio Direttivo) aggiungere: **il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale: Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.**

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato

Il consiglio direttivo è convocato almeno una volta all'anno ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti

Il consiglio direttivo ha il compito di;

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea;

deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

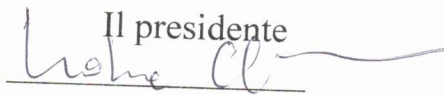
amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

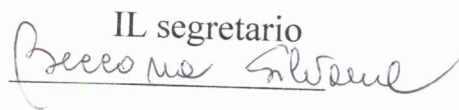
predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art 27 (devoluzione del Patrimonio) SOSTITUIRE CON : In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dello Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1 del d.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo: Nel caso la assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art 9, comma 1 del d.lgs: 117/2017.

L'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto così modificato e conferisce mandato al presidente di registrarlo e darne comunicazione alla Provincia, al fine di consolidare la trasfuga per l'iscrizione al RUNTS come richiesto. Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 22 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente


IL segretario


ALLEGATO STATUTO MODIFICATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Provinciale di

Regione Lombardia

L. 21 LUG. 2022

N. 710 3

Imposta

Regione

Sanzioni

Tributi

TOTALE ESENTE

IL FUNZIONARIO

(Iemoli Nives)

Firma su delega del Direttore Provinciale

[Handwritten signature]



Associazione cammIKAndo - OdV

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017, della L.R 1/2008 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

cammIKAndo OdV

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in viale Italia n. 163 nel comune di Tirano (SO)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale 1/2008 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- DL 117 del 3 lug 2017 Art. 5 comma i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
- DL 117 del 3 lug 2017 Art. 5 comma f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

L'Associazione "**cammIKAndo OdV**" nasce dall'iniziativa di un gruppo di volontari che si propongono di promuovere, diffondere e tutelare la conoscenza del Cammino Mariano delle Alpi e di altri cammini attraverso le più ampie forme di intervento tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- individuare, censire e mappare la rete sentieristica e di strade a bassa percorrenza presenti sul territorio della provincia di Sondrio, al fine di pianificare l'itinerario e/o gli itinerari, comprese le eventuali varianti, del Cammino Mariano delle Alpi definendone inoltre le tappe e segnalando i luoghi di interesse religioso, storico, culturale e paesaggistico;
- promuovere iniziative e collaborazioni volte a valorizzare altri cammini ed itinerari, in special modo quelli connessi al Cammino Mariano delle Alpi ed ogni altra forma di interscambio tra pellegrini;
- offrire supporto di carattere informativo, anche attraverso forme di comunicazione sul web al fine di contribuire a risolvere esigenze di carattere operativo e logistico a favore di coloro che intendano percorrere il Cammino Mariano delle Alpi;

- sensibilizzare le imprese dedicate all'ospitalità dei servizi al pellegrino, anche attraverso la collaborazione con i sistemi associativi, il sistema camerale e gli enti locali del territorio, al fine di promuovere la più ampia rete di accoglienza e servizi;
- coinvolgere il territorio al fine di promuovere la cultura del pellegrinaggio a piedi incentivando la partecipazione religiosa e culturale alle iniziative connesse al Cammino Mariano delle Alpi e ad altri cammini ed itinerari;
- collaborare con il mondo ecclesiale al fine della corretta gestione delle credenziali e di ogni altra iniziativa coerente con le finalità del Cammino Mariano delle Alpi;
- stipulare con Enti ecclesiali, Enti pubblici e privati ed Istituzioni, accordi, intese e protocolli di collaborazione utili allo svolgimento delle attività e dei servizi la cui attività sia ritenuta utile al conseguimento degli scopi sociali;
- stipulare accordi con società/agenzie specializzate in attività coerenti con gli scopi sociali;
- stipulare accordi di collaborazione con i sistemi associativi delle imprese, con organizzazioni, nazionali o estere ed in generale con tutti i soggetti potenzialmente interessati, la cui attività sia ritenuta utile al conseguimento degli scopi sociali;
- richiedere e utilizzare i contributi messi a disposizione da Enti o Istituzioni, a qualsiasi livello territoriale, utili al perseguimento degli scopi sociali;
- coinvolgere gruppi, associazioni ed appassionati dediti all'escursionismo che ritrovino nel camminare i più ampi valori spirituali al fine di incentivare un turismo sociale, culturale e consapevole, rispettoso dei luoghi e dell'ambiente, che valorizzi le identità e le tradizioni locali ed ogni forma di mobilità sostenibile;
- guardare con particolare attenzione all'accessibilità dei percorsi e dei beni culturali da essi toccati, favorendo l'individuazione e l'applicazione di soluzioni che ne accrescano la fruibilità a favore delle persone con diversa abilità;
- promuovere la raccolta occasionale di fondi per il sostegno alla pratica del pellegrinaggio, il recupero e la manutenzione dei percorsi, ed ogni altra finalità rivolta esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- collaborare con il mondo della scuola e dell'educazione giovanile al fine della più ampia sensibilizzazione delle giovani generazioni alla memoria delle presenze mariane sul territorio della Provincia di Sondrio e nel coinvolgimento in iniziative di pellegrinaggio;
- promuovere ricerche, studi, convegni ed occasioni di scambio ed approfondimento sui temi del pellegrinaggio in ogni sua forma, in particolare nelle aree alpine e di montagna, anche cooperando con le istituzioni culturali preposte;
- effettuare attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 4 (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli dell'associazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, è comunicata allo stesso, e annotata nel libro degli associati. Il nuovo socio ammesso deve versare la quota associativa. Non adempiendo a tale obbligo entro 30 (trenta) giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà respinta e nessuna comunicazione verrà data all'interessato.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il rinnovo della quota associativa dovrà avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di inadempienza dopo 30 (trenta) giorni da tale data si considera decaduto il ruolo di socio e nessuna comunicazione verrà data all'interessato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso; il numero dei soci è illimitato e non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ed il presente statuto;

Soci Ordinari: sono coloro che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato e versano la quota associativa annuale;

Soci Sostenitori: sono coloro che oltre a versare quota ordinaria partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi volontari e sostegno economico;

Membri Onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri onorari, non pagando la quota sociale, non sono soci e pertanto non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi obblighi degli altri soci.

ART. 5 **(Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere legalmente prese dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività in favore dell'associazione, della comunità e del bene comune in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 **(Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 7 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è appellabile entro 30 (trenta) giorni presso l'assemblea che delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del socio che:

- 1) non osserva le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo legalmente prese;
- 2) esercita un'attività contrastante con gli scopi sociali;
- 3) compie atti o comportamenti lesivi dell'onore e del prestigio dell'associazione;
- 4) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione o si renda moroso nel pagamento della quota associativa annua.

ART. 8 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (quando ricorrono le condizioni di legge)
- Organo di revisione (quando ricorrono le condizioni di legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.10 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e le altre eventuali cariche associative;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento interno;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- nomina i membri onorari.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, una volta all'anno, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 5 a 7 consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea.

ART. 14 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative (non trasferibili. In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione);
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21 **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23 **(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d. lgs. 117/2017.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

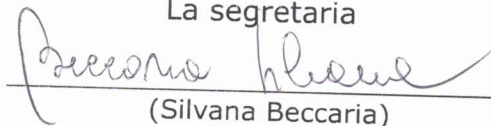
Tirano, 28 giugno 2022

La Presidente



(Lidia Culanti)

La segretaria



(Silvana Beccaria)